

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2650}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEJA, DOSI, ARRIGHINI, PROVERA, MAURIZIO BALOCCHI,
MAGNABOSCO, PERABONI, MAGISTRONI, BONATO, FRONTINI,
LATRONICO, ONGARO, POLLI, ORESTE ROSSI, TERZI**

Norme per la cessione dei crediti vantati verso le società
ex EFIM in pagamento di debiti previdenziali e fiscali

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel disporre lo scioglimento dell'EFIM, lo Stato ne ha dichiarato l'insolvenza, impedendo, però, contemporaneamente, il fallimento delle società dell'ex ente pubblico: la legge che sopprime l'EFIM, infatti, ha bloccato i pagamenti agli enti e alle imprese creditori e, nello stesso tempo, impedisce loro di far valere i propri diritti, per recuperare i crediti vantati nei confronti del gruppo statale.

Le imprese, d'altra parte, per le fatture emesse e non pagate, hanno già versato l'IVA e, avendole dovute inserire nel proprio fatturato, hanno dovuto includere tali fatture nel reddito imponibile, col pagamento delle relative imposte. Le stesse imprese inoltre continuano ovviamente a dover pagare allo Stato, senza possibilità di nessuna dilazione, i contributi previdenziali ed assicurativi.

In sintesi, lo Stato non paga i propri debiti, usa la propria autorità per bloccare i pagamenti e pretende che vengano pagati puntualmente i propri crediti.

L'ammontare totale dei debiti (industriali e finanziari) dell'EFIM si aggira sui 18-20.000 miliardi di lire circa; questa situazione coinvolge, in tutta Italia, circa 1.000 imprese, prevalentemente a tecnologia avanzata. Molte, a causa del mancato pagamento delle forniture, si trovano in grave difficoltà e si stanno avvicinando ai limiti di resistenza finanziaria, rischiando la loro stessa sopravvivenza, con seri pericoli per i posti di lavoro e di impoverimento della struttura produttiva del Paese.

L'intera vicenda ha naturalmente avuto anche un riflesso negativo per sull'immagine del nostro Paese all'estero.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al fine di tutelare i propri interessi numerose imprese creditrici si sono coordinate in un comitato, con adesioni in tutta Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lazio, Campania), o direttamente o attraverso la rappresentanza delle associazioni di categoria.

Obbiettivo primario del comitato è di ottenere il pagamento integrale di quanto dovuto, maggiorato degli interessi, mediante l'adozione di un provvedimento legislativo che consenta di « ridare ossigeno » ad imprese messe, oggi, in diffi-

coltà finanziarie da un loro debitore « commerciale » (lo Stato), che è, contemporaneamente, loro creditore sotto un profilo pubblico/amministrativo. Si vuole pertanto permettere di « compensare » i crediti vantati verso le società ex EFIM con i pagamenti che le stesse devono effettuare allo Stato e ai suoi enti previdenziali.

È opportuno, infine, sottolineare che la compensazione permetterà al Governo di attenuare le contestazioni che la Comunità europea ha avanzato alla legge di soppressione dell'EFIM, in quanto « perturbatrice » delle leggi della concorrenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutti i soggetti che vantano crediti di qualunque natura, sorti in qualsiasi data e non ancora saldati, nei confronti delle società partecipate, direttamente o indirettamente e in qualsiasi misura, dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono ammessi al pagamento dei contributi previdenziali, dei premi e dei relativi oneri accessori, nonché di ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro i limiti stabiliti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite dall'articolo 3. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

ART. 2.

1. Possono essere ceduti tutti i crediti vantati verso le società di cui all'articolo 1, scaduti da più di quindici giorni lavorativi, anche se sorti in base a contratti che vietavano espressamente la cessione dei crediti.

2. Ai fini della presente legge la cessione dei crediti può essere effettuata entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA, qualora già versata, e dedotti eventuali acconti incassati.

ART. 3.

1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell'articolo 1 devono comunicarlo, con lettera firmata dal

legale rappresentante, da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento sia alla società debitrice sia all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale competente. In tale lettera devono essere indicati l'ammontare del credito da cedere, l'ente previdenziale o l'ufficio fiscale cessionario, la causale per l'individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti da parte del cedente con gli estremi del pagamento, gli estremi della fattura comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotostatica semplice, l'importo originario della fattura, l'importo di eventuali acconti ricevuti e la data di scadenza della stessa. Il legale rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione non sono stati oggetto di altra cessione.

2. Trascorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all'esistenza o all'ammontare del credito da parte della società debitrice, da inviarsi anche all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale, la cessione si intende perfezionata.

3. Nel caso di cui al comma 2 l'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale o dell'ufficio fiscale si considera adempiuto a partire dalla data di spedizione della documentazione di cui al comma 1. La cessione del credito si intende effettuata senza prestazione della garanzia della solvenza del debitore di cui all'articolo 1267 del codice civile.